

COPIA TELEMATICA SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO FIRMATO IN
ORIGINE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N.82.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE
M.U.I.

REPERTORIO N. 49.797 RACCOLTA N. 19.113

CONTRATTO DI RETE SOGGETTO DI IMPRESE «FILIERA SICILIA»

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno dieci

del mese di Maggio (10.05.2016).

In Caltagirone e nel mio Studio in Via San Domenico Savio n.5.

Innanzi a me **dottor FILIPPO FERRARA, Notaio** in Caltagirone, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

SONO PRESENTI

- la Società "**VALLE DEI MARGI S.R.L.**", con sede in Grammichele, Contrada Margi
n.SN, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al numero, codice fiscale e partita
IVA "04066760879", nonchè al n.271502 del R.E.A., capitale sociale di Euro
110.000,00 interamente versato, rappresentata da LARocca PIETRO, nato a
Grammichele il 6 ottobre 1967, per la carica domiciliato presso la sede
sociale, autorizzato a quest'atto con verbale dell'Assemblea dei Soci del 30
marzo 2016, che in originale al presente si allega sotto la lettera "A";

- la Società "**AZIENDA AGRICOLA BELLUARDO FILIPPA E DI PASQUALE GINA SOC.
SEMPLICE**", con sede in Caltagirone, Via Palermo n.36/B, frazione Granieri,
iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al numero, codice fiscale e partita IVA
"03710680871", nonchè al n.249260 del R.E.A. rappresentata da BELLUARDO FILIPPA,
nata a Caltagirone l'11 maggio 1953, per la carica domiciliata presso la sede

sociale, coi poteri conferitele dal vigente statuto sociale;

- la Società **"DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"**, con sede in Grammichele, Via Dalia n.57, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al numero, codice fiscale e partita IVA "05287450877", nonchè al n.356125 del R.E.A. rappresentata da GIANDINOTO GIANCARLO GIOACHINO, nato in SVIZZERA (a Basilea) il 25 ottobre 1979, per la carica domiciliato presso la sede sociale, quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale;

- l'impresa individuale **"GRIMALDI NUNZIO"**, con sede in Adrano, Contrada Passo Zingaro n.SN, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al Registro delle Imprese col numero GRMNNZ86D08G371X ed al n.316526 del Repertorio Economico Amministrativo, rappresentata da GRIMALDI NUNZIO, nato a Paternò l'8 aprile 1986, residente ad Adrano, in Contrada Passo Zingaro n.SN, codice fiscale GRM NNZ 86D08 G371X;

- la Società **"L'ANTICA TENUTA MALERBA SOCIETA' AGRICOLA DI MARIA ANGELA SANTA E SALVATORE MALERBA & C. S.N.C."**, con sede in Ramacca, Contrada Ficuzza n.28, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al numero, codice fiscale e partita IVA "04683880878", nonchè al n.312212 del R.E.A. rappresentata da MALERBA SALVATORE, nato a Catania il 5 luglio 1972, per la carica domiciliato presso la sede sociale, quale socio Amministratore e Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale;

- l'impresa individuale **"MARINO GIUSEPPE"**, con sede in Ramacca, Via Manzoni n.27/29, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al Registro delle Imprese col numero MRNGPP57P23H168N ed al n.300568 del Repertorio Economico Amministrativo, avente Partita IVA 04448410870, rappresentata da MARINO GIUSEPPE, nato a Ramacca il 23 settembre 1957, residente a Ramacca, in Contrada **Fastucheria** n.22, codice

fiscale MRN GPP 57P23 H168N;

- l'impresa individuale **"MAZZARELLA ANNA BEATRICE"**, con sede in Palagonia, Contrada San Damiano n.SN, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al Registro delle Imprese col numero MZZNBT64D47Z133Y ed al n.182457 del Repertorio Economico Amministrativo, rappresentata da MAZZARELLA ANNA BEATRICE, nata in SVIZZERA (a **Yverdon**), il 7 aprile 1964, residente a Palagonia, in Via V. **Gioberti** n.81, codice fiscale MZZ NBT 64D47 Z133Y;

- l'impresa individuale **"OLIVERI MARIA"**, con sede in Castel di Iudica, Via Roma n.39/41, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al Registro delle Imprese col numero LVRMRA69B53C091X ed al n.343743 del Repertorio Economico Amministrativo, rappresentata da OLIVERI MARIA, nata a Castel di Iudica il 13 febbraio 1969, residente a Castel di Iudica, in Via Foscolo n.7, codice fiscale LVR MRA 69B53 C091X;

- l'impresa individuale **"SAVOCA ELIO"**, con sede in Piazza Armerina, Contrada **Gigliotto** n.SNC, iscritta alla C.C.I.A.A. di Enna al Registro delle Imprese col numero SVCLEI55P14G580V ed al n.47435 del Repertorio Economico Amministrativo, rappresentata da SAVOCA ELIO, nato a Piazza Armerina il 14 settembre 1955, residente a Piazza Armerina, in Via San Pietro n.6, codice fiscale SVC LEI 55P14 G580V;

- l'impresa individuale **"SQUASI GIUSEPPE"**, con sede in Pachino, Via La Marmora n.187, iscritta alla C.C.I.A.A. di Siracusa al Registro delle Imprese col numero SQSGPP48T02G211I ed al n.96783 del Repertorio Economico Amministrativo, rappresentata da SQUASI GIUSEPPE, nato a Pachino il 2 dicembre 1948, residente a Pachino, in Via La Marmora n.187, codice fiscale SQS GPP 48T02 G211I;

- la Società **"VIOLETTO RAMACCHESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"**, con sede in

Ramacca, Via **Pietrosa** n.SN, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al numero, codice fiscale e partita IVA "02333500870", nonchè al n.164111 del R.E.A. rappresentata da CUPANE GIUSEPPE, nato a Ramacca l'8 agosto 1962, per la carica domiciliato presso la sede sociale, autorizzato a quest'atto con verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2016, che in copia da me notaio autenticata in data odierna, al presente si allega sotto la lettera "B".

- la Società **"SFILLAS SOCIETA' COOPERATIVA"**, con sede in Grammichele, Via Vittorio Veneto n.315, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al numero, codice fiscale e partita IVA "05002280872", nonchè al n.336025 del R.E.A., rappresentata da **LUCA ANASTASIA SERENA**, nata a Ragusa il 13 febbraio 1993, per la carica domiciliata presso la sede sociale, quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante, autorizzata a quest'atto coi poteri conferitole dal vigente statuto sociale;

SONO ALTRESI' PRESENTI

- **"GAL KALAT"**, società consortile a responsabilità limitata, con sede in Caltagirone, Via Santa Maria di Gesù n.90, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al numero e codice fiscale "91020830872", nonchè al n.314563 del R.E.A. rappresentata da FOTI ALESSANDRA, nata a Caltagirone il 16 maggio 1965, per la carica domiciliata presso la sede sociale, autorizzata a quest'atto con verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2015, che in originale al presente si allega sotto la lettera "C";

- l'**"AGENZIA PER LA VALORIZZAZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE MEDITERRANEA SOCIETA' CONSORTILE A R.L." ABBREVIABILE IN "AGENZIA PER IL MEDITERRANEO SOCIETA' CONSORTILE A R.L." IN SIGLA "AVIERMED SOCIETA' CONSORTILE A R.L."**, con sede in Palermo, Via Marchese di **Villabianca** n.21, iscritta alla

C.C.I.A.A. di Palermo al numero, codice fiscale e partita IVA "05678560821", nonchè al n.270283 del R.E.A. rappresentata da GERMANA' MICHELE, nato a Capo d'Orlando il 7 ottobre 1954, per la carica domiciliato presso la sede sociale, autorizzato a quest'atto con verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2016, che in originale al presente si allega sotto la lettera "D".

I medesimi, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fanno richiesta perchè riceva quest'atto, al quale

PREMETTONO

- che la società "Valle dei Margi S.r.l." esercita l'attività di azienda agrituristica ed agricola;
- che l'"Azienda Agricola Belluardo Filippa & Di Pasquale Gina Società Semplice" esercita l'attività di coltivazione di fondi rustici, la produzione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti orto-floro-frutticoli;
- che la "Demetra Società Cooperativa Sociale - Onlus" esercita l'attività prevalente di coltivazione di frutti oleosi;
- che la ditta individuale "Grimaldi Nunzio" esercita l'attività di coltivazione di alberi da frutta di bosco e frutti oleosi;
- che la società "L'Antica Tenuta Malerba Società Agricola di Maria Angela Santa e Salvatore Malerba & C. S.N.C." esercita l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali;
- che la ditta individuale "Marino Giuseppe" esercita l'attività di produzione di pasticceria fresca, gelati e tavola calda;
- che la ditta individuale "Mazzarella Anna Beatrice" esercita l'attività di produzione di pane;

- che la ditta individuale "Olivieri Maria" esercita l'attività di produzione di rosticceria, tavola calda, friggitoria;
- che ditta individuale "Savoca Elio" esercita l'attività di cerealicoltura-orticoltura-frutticoltura-vitivinicoltura-agriturismo e servizi turistici -trebbiatura conto terzi;
- che la ditta individuale "Squasi Giuseppe" esercita l'attività di viticoltura, olivicoltura, mandorlicoltura, agrumicoltura, cerealicoltura e coltivazione di carrubbe;
- che la "Violetto Ramacchese Società Cooperativa Agricola" a R.L. esercita l'attività di produzione e commercializzazione di carciofi;
- che la "Sfillas Società Cooperativa" esercita l'attività di paste alimentari e biscotti;
- che le singole aziende costituenti hanno versato oggi la quota di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) prevista dal successivo articolo 8 della istituzione del fondo patrimoniale comune, che quindi oggi ammonta ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero);
- che il tessuto economico regionale siciliano si caratterizza per la presenza di imprese di piccole dimensioni operanti nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo ed in quelli extra agricoli collegate alla produzione primaria e al territorio, con produzioni di beni e servizi di qualità che per le ridotte dimensioni aziendali e per la mancanza di concentrazione dell'offerta e di una politica commerciale comune non riescono a valorizzarle sul mercato;
- che le aziende presentano dimensioni tali da non consentire agevolmente la promozione e commercializzazione fuori dall'area di produzione dei propri

prodotti;

- che la concentrazione delle funzioni aziendali su poche persone limita la possibilità di realizzare una adeguata organizzazione commerciale e di sviluppare attività di promozione e azioni di marketing tali da ampliare la conoscenza dei propri prodotti e del territorio al di fuori del livello locale;

- che il GAL **Kalat**, nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale **Calatino** 2007-2013, ha promosso l'intervento «Struttura operativa per l'organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell'offerta territoriale», definito quale «Nodo di Rete - Valore Sicilia», in attuazione dell'Azione **4.1 F** «Rete per valorizzare e commercializzare l'offerta territoriale», a valere sulla Misura 413 del PSR Sicilia 2007-2013;

- che tale intervento è finalizzato all'innovazione e alla competitività delle filiere produttive, portate avanti dal GAL **Kalat**, d'intesa con enti pubblici e privati, anche attraverso la definizione e l'attuazione di un quadro di azioni **sinergiche** e strutturali per realizzare e gestire una nuova offerta territoriale integrata;

- che il GAL **Kalat** intende facilitare il percorso di sviluppo del «Nodo di Rete - Valore Sicilia» e della piattaforma www.valoresicilia.net, con l'obiettivo di sostenere l'economia locale, sia attraverso la sua attività istituzionale, sia attraverso l'avviamento e la gestione di una struttura operativa, localizzata nel Comune di Ramacca (Ct), in grado di aggregare, integrare, organizzare i settori economici e sviluppare nuove forme di commercializzazione e marketing dell'offerta territoriale;

- che il GAL **Kalat** ha promosso la costituzione di un Consorzio denominato «Nodo di Rete - Valore Sicilia» a cui demandare le finalità e gli strumenti per la

valorizzazione delle produzioni locali e diventare un soggetto giuridico di respiro regionale, partecipato, tra l'altro, da soggetti istituzionali e portatori d'interesse collettivi che **garantiranno** la **governance** pubblico-privata dell'intervento;

- che tale Consorzio, proprietario del marchio «Valore Sicilia», si impegna a concederlo in licenza alla costituenda Rete d'impresе, secondo modalità stabilite in apposito contratto e regolamento;

- che l'Agenzia per il Mediterraneo **Scar1**, costituita dai GAL, è titolare del marchio collettivo di qualità internazionale «Ruralità Mediterranea» e garantisce il sistema di controllo e gestione, a norma di legge;

- che le imprese ritengono fondamentale intraprendere azioni di sviluppo attraverso un'azione coordinata di promozione e valorizzazione dei prodotti che realizzi un modello di sviluppo funzionale per il territorio e per le aziende che vi operano;

- che al fine di accrescere la propria competitività e capacità innovativa, le imprese partecipanti al presente contratto intendono avviare una collaborazione strategica avvalendosi del contratto di rete soggetto, come disciplinato ai sensi dell'art. 3 commi 4 ter e ss. del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009, come successivamente modificata e integrata.

Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Le imprese comparenti, come innanzi rappresentate, (d'ora innanzi, collettivamente, le imprese e ciascuna di essa, individualmente, l'impresa), convengono di stipulare, ai sensi dell'art.3, commi 4 ter e ss., del D.L. n.

5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, e successive modifiche e integrazioni, un contratto di rete - soggetto, alle condizioni sotto indicate e pertanto si obbligano a svolgere quanto oggetto del programma comune di seguito specificato.

ART. 2) DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Nei rapporti con i terzi la Rete tra imprese di cui al presente contratto, nel prosieguo anche soltanto «Rete», sarà denominata **«RETE FILIERA SICILIA»**.

La sede, quale luogo di elezione di domicilio nei rapporti con i terzi e i partecipanti, è stabilita in Ramacca (CT), Viale della Libertà, 138.

La Rete dura fino al 31 dicembre 2040.

ART. 3) OBIETTIVI STRATEGICI

Nell'ottica di incentivare la crescita economica delle imprese partecipanti, attraverso un potenziamento della capacità di commercializzazione e conseguente penetrazione di nuovi canali commerciali, le imprese convengono e dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, i seguenti obiettivi strategici:

a) incremento della capacità di valorizzazione, negoziazione e di vendita del prodotto di qualità siciliano, attraverso la costituzione di un paniere di imprese operanti in Sicilia e di

prodotti contrassegnati da un ciclo produttivo che si svolge nelle sue fasi salienti all'interno della Regione stessa con materie prime caratterizzanti provenienti dalla Sicilia;

b) rafforzamento della vendita di tali prodotti, attraverso contatti con negozi specializzati di **gastronomia**, **enoteche** e operatori del settore Ho.re.ca.;

c) ricerca di nuovi mercati più remunerativi, attraverso la partecipazione a fiere ed altre manifestazioni tese a valorizzare l'immagine del prodotto agroalimentare siciliano, il nome delle imprese partecipanti ed il territorio;

d) valorizzazione e promozione di una cultura **eno-gastronomica** legata alle peculiarità del territorio siciliano, che faccia da veicolo culturale alla diffusione dei prodotti tipici;

e) ricerca di nuove formule commerciali e modelli di vendita, attraverso la gestione di aree **mercatali** in vendita diretta, la realizzazione di punti vendita collettivi e vetrine con

conseguenti azioni di marketing;

f) miglioramento qualitativo del prodotto ed identificazione dello stesso, sia attraverso l'utilizzazione del marchio collettivo «Ruralità Mediterranea» e del marchio «Valore Sicilia», sia attraverso interventi nella presentazione degli stessi, in particolar modo per quanto riguarda le garanzie di filiera e la corretta informazione al consumatore, anche attraverso moderne forme di comunicazione, le etichette e il **packaging**;

g) ottimizzazione dei servizi alla clientela con riduzione dei costi per le imprese aderenti, attraverso la centralizzazione dei servizi quali il controllo della logistica e delle spedizioni;

h) accesso a finanziamenti relativi alla realizzazione degli scopi di cui al presente contratto, attraverso la partecipazione a bandi.

Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all'articolo 1 devono pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto.

Art. 4) Programma di rete

Con il presente contratto di Rete le imprese partecipanti, attraverso una stabile collaborazione fiduciaria e sinergica, pongono in essere un progetto avente lo scopo di rafforzare le produzioni tipiche regionali (ampliamento della

gamma dei prodotti venduti) e ricercare nuove formule commerciali (nuovi punti vendita, azione di marketing), al fine di costruire un modello di sviluppo funzionale per il territorio regionale Siciliano e per le aziende che vi operano.

Attraverso la predisposizione di disciplinari e regolamenti si **individuano** meglio le regole a cui ogni impresa partecipante dovrà attenersi, fermo restando il rispetto dei regolamenti, dei requisiti e degli standard individuati dal Consorzio «Nodo di Rete Valore Sicilia» e dall'Agenzia per il Mediterraneo, per l'uso dei marchi e degli strumenti che gli stessi metteranno a disposizione e per il raggiungimento degli obiettivi della «Rete Filiera Sicilia».

Il programma di Rete consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- studiare e realizzare un catalogo dei prodotti espressione della ricchezza del patrimonio e della produzione agro-alimentare regionale;
- definire linee di marketing e condivisione dei nominativi di clienti ed informazioni commerciali;
- ricercare e designare esperti in campo tecnologico, di processo e **agronomico**;
- partecipare alla gestione delle aree **mercatali** finanziate dalla Regione Siciliana e dai GAL nell'ambito del PSR Sicilia e della Legge Regionale n. 25/2011, per la vendita dei prodotti;
- avviare altre tipologie di vendita (ad esempio partecipazione a GAS, «porta a porta», etc.);
- rafforzare la vendita presso negozi specializzati (**enoteche, gastronomia**) e settore Ho.re.ca;
- ampliare gli sbocchi di mercato anche rivolgendosi verso altre regioni limitrofe o accedendo alla vendita on line;

- partecipare, presentandosi in modo aggregato come imprese partecipanti alla «Rete Filiera Sicilia», a fiere nazionali ed internazionali del settore agroalimentare e turistico;
- promuovere il territorio, avvicinando i clienti alle aziende;
- realizzare una piattaforma logistica di supporto collettiva;
- partecipare a progetti di finanziamento nazionale, regionale e locale per rafforzare l'attività della Rete;
- identificare e allestire strutture destinate alla movimentazione e allo stoccaggio dei prodotti;
- investire in attrezzature per l'acquisto di macchinari destinati alla commercializzazione dei prodotti;
- svolgere in comune l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive;
- utilizzare il marchio collettivo «Ruralità Mediterranea» e il marchio «Valore Sicilia» ed esercitare azioni di tutela degli stessi;
- partecipare a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale, tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità delle imprese siciliane.

Il programma di Rete può includere sotto-progetti proposti in itinere dalle imprese aderenti che prevedano il coinvolgimento volontario di un numero variabile di esse.

Il programma della Rete è organizzato secondo esercizi annuali, coincidenti con l'anno solare.

Art. 5) Obblighi e diritti delle parti

Le imprese, con il presente contratto di Rete, si obbligano:

a) a rispettare ed adempiere a quanto previsto nel programma oggetto del

presente contratto di rete, il cui contenuto è dettagliatamente descritto nel separato documento che le parti condividono e sottoscrivono;

b) ad adottare il marchio collettivo «Ruralità Mediterranea» e il marchio «Valore Sicilia» **recepando** tutte le prescrizioni dei rispettivi regolamenti d'uso e consentendo le verifiche **ispettive** da parte dell'Agenzia per il Mediterraneo e del costituendo Consorzio «Nodo di Rete - Valore Sicilia» o di strutture da essi delegate;

c) ad attenersi alle decisioni del Comitato di Gestione della Rete ai fini dell'utilizzo dei marchi;

d) ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti eventualmente adottati dal Comitato di gestione o dall'Assemblea delle imprese partecipanti;

e) ad attenersi a tutte le decisioni che verranno adottate ai fini dell'attuazione del programma comune di Rete;

f) a fornire le informazioni sull'avanzamento materiale, economico e tecnico, ovvero tutti i dati che venissero richiesti ai fini dell'attività di monitoraggio del progetto comune;

g) a non divulgare a terzi informazioni relative alle attività e ai progetti della Rete, **nonché** relative alle singole imprese di cui gli aderenti vengono a conoscenza, per effetto e in conseguenza della partecipazione alla Rete, e a trattare come riservate le predette informazioni.

Le imprese aderenti avranno il diritto:

i) a beneficiare delle attività promozionali e pubblicitarie svolte dalla Rete;

ii) ad utilizzare il marchio collettivo «Ruralità Mediterranea» e il marchio «Valore Sicilia», nei termini sopra esposti;

iii) ad avere un proprio spazio all'interno del portale **www.valoresicilia.net**

realizzato dal GAL **Kalat**;

iv) ad essere informate compiutamente dell'attività della Rete;

v) a controllare e valutare i risultati della Rete;

vi) ad accedere ai documenti dell'attività di Rete.

Art. 6) Obblighi di riservatezza

Tutte le informazioni e la documentazione relativa al progetto di cui al presente contratto, **nonché** tutte le informazioni e la documentazione fornita da una delle imprese della Rete alle altre, sono considerate riservate e strettamente **confidenziali** e come tali coperte da vincolo di riservatezza, pertanto non potranno assolutamente essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza preventiva autorizzazione scritta di tutte le altre parti o del soggetto che le ha fornite.

Tutti i partecipanti al presente contratto di Rete si obbligano vicendevolmente nei rispettivi confronti:

a) a mantenere la riservatezza in relazione alle informazioni condivise, anche per il tempo successivo alla loro eventuale uscita dalla Rete;

b) a tenere, presso i propri uffici, la documentazione e qualsiasi altro materiale relativo alle informazioni diffuse nell'ambito della Rete, separato da ogni altra documentazione, adottando ogni opportuna cautela atta ad impedire la possibilità di accesso non consentito alle informazioni stesse;

c) a non condividere o cedere a terzi i documenti, report, relazioni, ecc. predisposti dalla Rete salva autorizzazione scritta dell'assemblea;

d) a rispettare gli accordi di riservatezza eventualmente sottoscritti da ciascuno con le proprie imprese clienti.

Art. 7) Uso dei Marchi «Ruralità Mediterranea» e «Valore Sicilia»

La Rete d'impresa si obbliga ad utilizzare il marchio collettivo internazionale «Ruralità Mediterranea» e il marchio «Valore Sicilia» rilasciati rispettivamente dall'Agenzia per il Mediterraneo e dal Consorzio «Nodo di Rete - Valore Sicilia» per tutte le azioni promozionali e commerciali mirate alla valorizzazione della provenienza siciliana del prodotto e delle sue materie prime caratterizzanti.

A tal fine la Rete si impegna a stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia per il Mediterraneo e il Consorzio «Nodo di Rete - Valore Sicilia», definendo le regole per l'utilizzo dei marchi, dei portali www.ruralitamediterranea.com e www.valoresicilia.net e dei processi di certificazione di gruppo.

In ogni caso all'Agenzia per il Mediterraneo e al Consorzio «Nodo di Rete - Valore Sicilia» è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà **ispettiva** per verificare il possesso da parte delle singole aziende costituenti la Rete delle caratteristiche indispensabili per l'utilizzo dei marchi. La Rete si assoggetta alle decisioni del Consorzio «Nodo di Rete - Valore Sicilia» in termini di sanzioni o **espulsioni** dalla Rete stessa di quelle aziende che, per il loro comportamento incoerente con le regole di valorizzazione del prodotto siciliano, rischiano di compromettere la reputazione della Rete stessa e dei marchi di cui sono licenziatarie.

Art. 8) Fondo patrimoniale comune

Al fine di sopperire ai costi iniziali di funzionamento della Rete, ciascuna Impresa si obbliga ad effettuare un versamento di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale, secondo l'ammontare

che sarà stabilito e deliberato annualmente dal Comitato di Gestione.

Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto dall'esercizio cui si riferiscono i contributi deliberati; il recesso dovrà essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo.

In caso di ritardo nell'adempimento del pagamento della somma, sarà dovuto un interesse di mora annuo pari al tasso legale senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte del comitato di gestione della rete.

Qualora il tasso degli interessi come sopra determinato superi il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, detto tasso sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale limite massimo.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di versamento, il Comitato di Gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

La risoluzione non comporta diritto al rimborso delle somme versate alla Rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente come finanziamenti con diritto a restituzione.

Qualora nel presente contratto **subentrino** ulteriori imprese, all'atto del subentro deve essere versata alla Rete da parte del subentrante una somma pari a quella che le altre Imprese hanno versato nel medesimo anno quale contributo annuale.

Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615 comma 2 del codice civile, ed in ogni caso trova applicazione la

disciplina prevista dall'art. 3 comma 4-ter del D.L. n. 5/2009.

Le imprese sono altresì obbligate a corrispondere contributi integrativi, su richiesta del Comitato di gestione della rete, per sopperire a eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali.

Con eventuale regolamento interno possono essere disciplinate le prestazioni che la Rete compia nell'interesse di una singola Impresa e i costi da addebitare all'Impresa beneficiaria di tali prestazioni.

Art. 9) Ripartizione del Fondo

Per la durata del contratto di rete le imprese non potranno chiedere la divisione del fondo patrimoniale comune.

Alla scadenza o allo scioglimento del contratto di rete, ove **residuino** importi, questi verranno restituiti alle imprese partecipanti, in misura proporzionale ai conferimenti dalle stesse eseguiti.

Art. 10) Soci sostenitori

Ricoprono la qualifica di soci sostenitori enti ed organizzazioni pubbliche o private di interesse collettivo che abbiano nel proprio scopo statutario la valorizzazione del mondo rurale, della filiera agroalimentare siciliana, della promozione del prodotto e del territorio siciliano. Ricoprono la qualifica di soci sostenitori fondatori il GAL **Kalat**, in virtù dell'azione di impulso rispetto alla costituzione della Rete, e l'Agenzia per il Mediterraneo, per la disponibilità all'uso del marchio collettivo «Ruralità Mediterranea».

In tutti gli altri casi, per essere ammessi come Soci Sostenitori occorre presentare domanda al Comitato di Gestione della Rete, corrispondere una quota associativa oltre la quota stabilita per i soci ordinari, ed adoperarsi particolarmente con la propria attività istituzionale a supportare la Rete nel

raggiungimento dei propri obiettivi. L'ammissione a socio sostenitore è valida dalla data del pagamento della quota di iscrizione nelle modalità definite dal Comitato di Gestione della Rete e si conserva, salvo revoche disposte e motivate dal Comitato stesso, con il pagamento della quota annuale, stabilita di anno in anno.

I Soci sostenitori partecipano a titolo consultivo nell'Assemblea dei partecipanti della rete ed hanno la facoltà di esprimere due rappresentanti all'interno del Comitato di Gestione, di cui uno ha il ruolo di Vice Presidente.

Art. 11) Comitato di gestione della rete

L'attuazione del programma della Rete e l'organizzazione delle attività della Rete sono affidate al Comitato di gestione formato da rappresentanti delle imprese partecipanti, fino ad un massimo di 10 (dieci) membri.

La sostituzione del Comitato di gestione e dei suoi componenti è decisa dall'Assemblea dei partecipanti nel rispetto di quanto indicato nel presente atto.

La durata del mandato è decisa all'atto della nomina.

Possono essere nominati quali componenti del Comitato di gestione solo le imprese che siano parti del contratto, in persona del legale rappresentante pro-tempore o persona da lui delegata.

Ciascun componente del Comitato di gestione della rete può essere revocato in ogni tempo dall'impresa che lo ha nominato.

A comporre il Comitato di gestione e per il momento costitutivo della rete, vengono nominati dalle imprese aderenti, fino al 31 dicembre 2018, i signori:

- Larocca Pietro

Presidente

- Foti Alessandra

Vice Presidente

- Giandinoto Giancarlo Componente
- Cupane Giuseppe Componente
- Malerba Salvatore Componente
- Squasi Giuseppe Componente
- Savoca Elio Componente

Tutti i nominati, qui presenti, dichiarano di accettare la carica, dichiarando altresì ai sensi del T.U. n.445/2000, di non trovarsi in condizione di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Comitato di gestione nomina al suo interno un Presidente, nonché un Vice Presidente in rappresentanza dei Soci sostenitori, che lo sostituisce, con le medesime funzioni, in caso di assenza, o impedimento momentaneo del Presidente.

Copia della decisione di nomina del Presidente e del Vice Presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti.

Il Comitato di gestione della rete si riunisce una volta ogni sei mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di gestione si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Comitato di gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del Comitato di gestione

mediante comunicazione scritta, e-mail, fax o altro mezzo di comunicazione, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Al di fuori di tali riunioni, le decisioni del Comitato di gestione possono essere assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il Presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del Comitato di gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al Presidente, entro due giorni dal ricevimento.

La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.

Le decisioni del Comitato di gestione sono assunte con il voto favorevole della metà dei componenti più uno.

Le decisioni del Comitato di gestione, comprese la nomina del Presidente e del Vice Presidente, dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento momentaneo, dal Vice Presidente e riportato in un apposito libro.

In caso di dimissioni o di definitivo impedimento di un componente, il Presidente del Comitato di gestione convoca l'Assemblea dei partecipanti affinché proceda alla sostituzione che avrà efficacia temporale fino alla fine del mandato in corso al momento della sostituzione stessa.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato di gestione della rete.

Art. 12) Compiti e poteri del Comitato di gestione

Al Comitato di gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art. 3, comma 4 ter, lett. e) della legge citata in premessa, anche per il compimento di qualsiasi atto necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi strategici sopra convenuti e per dare esecuzione al presente contratto.

Sono altresì di competenza del Comitato:

- l' ammissione di nuovi partecipanti;
- il coordinamento dei rapporti interni tra le Imprese partecipanti;
- l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti;
- la gestione del fondo patrimoniale comune;
- la determinazione dei contributi ordinari ed integrativi del fondo, che si rendessero necessari per l'esecuzione del programma;
- la predisposizione delle relative relazioni annuali (o semestrali) sullo stato di avanzamento dell'attività della rete nell'ottica del perseguimento degli obiettivi strategici di cui all'art. 3;
- le decisioni su qualsiasi questione riguardante l'esecuzione del presente atto che non sia espressamente demandata o riservata all' Assemblea dei partecipanti;
- l'eventuale nomina dei componenti il Comitato tecnico, organo facoltativo e consultivo del Comitato di gestione; tale Comitato, nell'ambito degli obiettivi strategici del contratto di rete, definisce proposte ed indirizzi per la realizzazione di iniziative ed attività utili al raggiungimento degli scopi prefissati;
- la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e le istituzioni

finanziarie;

- l'approvazione e la presentazione in Assemblea di sotto-progetti proposti dalle singole imprese, oltre alle attività connesse alla verifica dell'operato del relativo Comitato di Progetto.

Il Comitato di gestione può altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- accertare l'uso corretto del marchio da parte dei partecipanti alla rete;

- predisporre **modus** operandi, linee guida, regolamenti, disciplinari, modelli di convenzioni e contratti.

Il Comitato di Gestione predisporrà periodicamente almeno una volta all'anno una relazione, valutata dalla Assemblea dei partecipanti, finalizzata alla verifica del conseguimento dei predetti obiettivi, che dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- analisi dell'andamento delle vendite dei prodotti oggetto del programma comune condiviso dalle imprese partecipanti al presente contratto;

- analisi dello sviluppo di nuove azioni di marketing e nuovi modelli di vendita;

- analisi della partecipazione a fiere ed altre manifestazioni;

- valutazione dell'acquisizione di nuovi clienti in forza dell'operare in rete;

- analisi e valutazione del livello di soddisfazione dei clienti;

- valutazione dell'incremento di possibilità di partecipare a bandi di finanziamento.

Art. 13) Poteri di rappresentanza

A coloro che sono nominati Presidente e Vice Presidente del Comitato di gestione è conferito il potere di rappresentanza di tutti i partecipanti aderenti alla rete, sia individualmente che collettivamente, nei limiti del presente

contratto, per il compimento degli atti decisi dal Comitato stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando questi abbia un impedimento nello svolgimento delle sue funzioni e potrà agire con le medesime funzioni del sostituito.

Qualora il rappresentante **agisca** in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al presente contratto dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura «per la Rete Filiera Sicilia», valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla rete.

Art. 14) Assemblea dei partecipanti

L'Assemblea delle imprese partecipanti è composta dai rispettivi rappresentanti legali in regola con il pagamento delle quote di partecipazione alla rete, o loro designati, ed è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione che la convoca, **nonché** ogni qualvolta lo ritenga opportuno per dare esecuzione al programma comune, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

In assemblea le imprese che non possono partecipare possono delegare con atto scritto un'altra impresa aderente.

In ogni caso, nessun partecipante potrà avere più di due deleghe.

Il presidente del Comitato di gestione dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta inviata con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano

essere identificati e sia loro consentito eseguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

L'Assemblea si reputa validamente costituita quando sia presente almeno i due terzi delle imprese partecipanti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno degli aderenti, fatti salvi i casi previsti nel presente contratto, ed ogni impresa ha diritto ad un voto.

Tutte le decisioni dell'Assemblea dei partecipanti dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e riportato su apposito libro.

Art. 15) Attuazione del Contratto di rete e Rete multi-progetto

Con riferimento alle caratteristiche ed alle modalità di attuazione del Contratto di rete, la nascente «Rete Filiera Sicilia» può assumere la tipologia di una rete multi-progetto.

In rispondenza agli obiettivi strategici comuni alle imprese aderenti, il Comitato di Gestione propone specifici progetti a cui le singole imprese possono decidere di partecipare, anche sulla base di rispettivi interessi e specializzazioni.

A titolo esemplificativo, può essere il caso di progetti di internazionalizzazione d'impresa, di attività di ricerca e sviluppo o di conseguimento di certificazioni di qualità.

I sotto-progetti nascono su proposta delle singole imprese al Comitato di Gestione che, nel caso di approvazione, li presenta e discute in sede di assemblea, raccogliendo l'eventuale interesse delle altre imprese della rete.

La realizzazione del singolo progetto prevede, sotto la responsabilità e il controllo del Comitato di Gestione, la creazione di un Comitato di Progetto a cui ne è demandata la gestione. Esso è formato da un numero variabile di rappresentanti nominati ed interni alle imprese stesse.

Il Comitato di Progetto deve presentare una relazione sul suo operato almeno su base bimestrale al Comitato di Gestione, il quale rende conto ai partecipanti dell'intera rete con la medesima cadenza.

I singoli progetti godono di autonomia patrimoniale attraverso un finanziamento specifico delle imprese aderenti; è aggiuntivo rispetto al finanziamento patrimoniale ordinario e deve confluire su un fondo diverso rispetto a quello comune alla rete.

Gli aderenti al singolo progetto in accordo con il Comitato di Gestione, concordano una quota percentuale dei ricavi, seppur minima, da destinarsi al finanziamento dell'intera rete. Le eventuali perdite saranno distribuite esclusivamente tra gli aderenti al singolo progetto, secondo forme e quote da essi stabilite ex ante ed approvate dal Comitato di Gestione.

Il presente Contratto di rete può prevedere lo sviluppo di una Rete di reti, un modello strutturato sulla presenza di un numero ampio di imprese che formano sotto-reti.

Sono caratterizzate da un maggior grado di autonomia nei confronti della macro-rete e possono anche assumere configurazione societaria o contrattuale.

Art. 16) Materie riservate alla decisione dell'Assemblea dei partecipanti

L'Assemblea con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti, **purché** i presenti rappresentino almeno il 50% degli aderenti, approva:

- il rendiconto annuale (o semestrale) dell'attività compiuta e la relazione

sullo stato di avanzamento delle attività della rete che dovranno essere presentati dal Comitato di gestione entro il 31 gennaio di ogni anno;

- la determinazione relativa agli importi dei contributi ordinari e dei contributi integrativi del fondo comune, proposti dal Comitato di gestione e dallo stesso ritenuti necessari per la realizzazione del programma di rete.

L'Assemblea, con il voto di due terzi dei presenti, **purché** i presenti rappresentino almeno il 50% degli aderenti alla rete, elegge i componenti del Comitato di gestione di cui all'art. 11) **e** delibera:

- sulla revoca dei componenti del Comitato di gestione anche prima della naturale scadenza del contratto;

- sulle modifiche del presente contratto di rete;

- su ogni altra materia rimessa dal Comitato di gestione.

- sulla esclusione delle imprese che hanno violato ripetutamente e/o gravemente gli obblighi assunti nel contratto;

- sulla modifica del programma di rete;

- sull'autorizzazione, alle imprese partecipanti, di adesione ad altri contratti di rete, aventi il medesimo o analogo oggetto del presente contratto;

- sullo scioglimento anticipato del contratto di rete;

- sulla proroga o rinnovo del presente contratto allo scadere del termine.

Art. 17) Adesione di altre imprese

Possono aderire al contratto di rete le imprese che svolgono o intendono svolgere le attività legate al programma di rete di cui all'art 4.

Il Comitato di gestione della rete verifica i requisiti delle imprese che vogliono prender parte al presente contratto di rete.

Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare, ai sensi

dell'art.1332, codice civile, al Comitato di gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede legale dell'impresa;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.

Per le società deve essere inoltre presentato:

- f) copia della delibera dell'Organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;
- g) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio, oltre al contributo ordinario per l'anno successivo e all'eventuale contributo straordinario.

Tutti i costi relativi all'ingresso della nuova impresa, saranno a carico della nuova impresa aderente.

Art. 18) Recesso

Ciascuna Impresa può recedere in ogni momento dalla Rete.

Il recesso dichiarato entro il 30 settembre di ogni anno ha effetto dal 1°

gennaio dell'anno successivo; il recesso dichiarato dopo il 30 settembre ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Permane in capo al recedente l'obbligo di portare a termine l'esecuzione degli incarichi a suo carico e delle obbligazioni da lui assunte.

In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti versati nel fondo patrimoniale al momento dell'adesione, né gli apporti a qualsiasi titolo eseguiti al fondo patrimoniale comune.

Il contratto di rete può essere risolto preventivamente per mutuo dissenso dall'Assemblea dei partecipanti con voto unanime.

Art. 19) Esclusione

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente atto o di impossibilità sopravvenuta, il contratto si risolve esclusivamente rispetto alla parte inadempiente, o impossibilitata, per decisione assunta all'unanimità dalla Assemblea dei partecipanti.

In caso di risoluzione per inadempimento il comitato di gestione dovrà preventivamente diffidare, ai sensi dell'art. 1454 codice civile, la parte inadempiente ad adempiere entro il termine di giorni quindici.

L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Resta salva la facoltà del Comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.

Art.20) Legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 21) Foro competente

Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dall'interpretazione o applicazione del presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Caltagirone.

Art. 22) Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero in dipendenza del presente contratto e che abbiano per oggetto diritti disponibili, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, due da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Caltagirone.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione del costo stesso.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le

controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 23) Spese

Imposte e spese del presente contratto di rete e delle dipendenti formalità sono a carico di tutte le imprese aderenti, che se le assumono in parti uguali.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne avuta precedente conoscenza.

Richiesto, io Notaio ricevo quest'atto scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me completato a penna su dieci fogli di carta dei quali occupa trentasei pagine intere e quanto di questa e da me letto ai comparenti che da me interpellati dichiarano di approvarlo.

Si sottoscrive alle ore diciannove e minuti venti.

Firmato:

PIETRO LAROCCA

BELLUARDO FILIPPA

GIANCARLO GIOACHINO GIANDINOTO

NUNZIO GRIMALDI

MALERBA SALVATORE

MARINO GIUSEPPE

MAZZARELLA ANNA BEATRICE

MARIA OLIVERI

ELIO SAVOCA

GIUSEPPE SQUASI

GIUSEPPE CUPANE

ANASTASIA LORENA LUCA

ALESSANDRA FOTI

MICHELE GERMANA'

DOTTOR FILIPPO FERRARA NOTAIO

Registrato a Caltagirone il 17 maggio 2016 al n.1709.

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia ad uso:

REGISTRO DELLE IMPRESE

Caltagirone 17 maggio 2016

DOTTOR FILIPPO FERRARA NOTAIO